

Comune di TRANI

Provincia BT

Regolamento Comunale di applicazione del condono fiscale

Art. 13 Legge 27 dicembre 2002 n. 289

INDICE

- Art. 1 Scopo del regolamento*
- Art. 2 Oggetto del regolamento*
- Art. 3 Tributi ed ambito applicativo della definizione agevolata*
- Art. 4 Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata*
- Art. 5 Contribuenti ammessi*
- Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi*
- Art. 7 Determinazione delle somme dovute*
- Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute*
- Art. 9 Preclusione all'accertamento*
- Art. 10 Verifica delle istanze, perfezionamento o rigetto*
- Art. 11 Liti definibili e contenzioso*
- Art. 12 Effetti della definizione del condono*
- Art. 13 Errore Scusabile*
- Art. 14 Organizzazione del servizio*
- Art. 15 Interpello del contribuente - Responsabile del procedimento*
- Art. 16 Esclusione dal rimborso*
- Art. 17 Norme finali*

Articolo 1

Scopo del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento, recante i provvedimenti di definizione agevolata per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art.13 della Legge 27.12.02, n°289.
- 1.2 Con il presente atto, il Comune di Trani intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell' Ente.
- 1.3 Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza ed equità dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

- 2.1 Le norme del presente regolamento disciplinano:
 - la definizione per gli anni pregressi;
 - la definizione degli atti di accertamento;
 - la definizione delle liti fiscali pendenti.

Articolo 3

Tributi ed ambito applicativo della definizione agevolata

- 3.1 Ai sensi dell'art.13 della Legge 289/02, la presente definizione agevolata concerne esclusivamente le violazioni tributarie relative ai seguenti tributi, con esclusione di canoni, concessioni ed altre fattispecie autorizzative:

- 1) Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
- 2) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;
- 3) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;
- 4) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

- 3.2 Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 4

Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

- 4.1 I contribuenti al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente Regolamento, devono presentare istanza con le modalità previste dal successivo articolo 6 impegnandosi a definire,

a pena di inammissibilità, tutti i periodi d'imposta relativi agli anni 2010 e precedenti.

Articolo 5

Contribuenti ammessi

- 5.1 Si possono avvalere della presente agevolazione tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 5.2 Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.
- 5.3 In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
- 5.4 In caso di fallimento o di concordato preventivo il curatore ed il commissario giudiziale possono avvalersi delle agevolazioni in argomento. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Articolo 6

Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

- 6.1 Il contribuente o altro soggetto individuato al precedente articolo 5, che intende avvalersi della definizione agevolata, deve presentare apposita istanza, in carta libera, utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio tributi della sede comunale.
- 6.2 La modulistica per ogni tipologia di tributo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
 - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - tutte le informazioni utili per la determinazione in autoliquidazione delle somme dovute.
- 6.3 Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo, entro e non oltre il termine del 31/10/2011, mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale mediante raccomandata. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo fede il timbro apposto.

Articolo 7

Determinazione delle somme dovute

- 7.1 Possono essere definiti, senza irrogazione di sanzioni e con l'applicazione dei soli interessi legali, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2010, attinenti gli obblighi di dichiarazione e/o di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti. In caso di avvenuta constatazione del mancato o minore pagamento ovvero di mancato adempimento dichiarativo il cui avviso di accertamento sia stato impugnato in commissione tributaria potrà essere sanata la lite come previsto al successivo art.11.

Non sono definibili gli avvisi di accertamento resisi definitivi per mancanza di impugnazione e quelli per cui vi sono sentenze passate in giudicato.

- 7.2 Per le violazioni riguardanti omessi versamenti e/o dichiarazioni le sanzioni non sono dovute, mentre gli interessi sono determinati nella misura del tasso legale vigente.
- Per le violazioni riguardanti omessi versamenti e/o dichiarazioni, già accertati dall'Ufficio, le sanzioni non sono dovute, mentre gli interessi sono determinati nella misura del tasso legale vigente con una maggiorazione di un punto percentuale, come previsto dal vigente Regolamento Generale delle entrate.
- Per le violazioni sopra richiamate, i cui importi risultano già iscritti a ruolo, le sanzioni non sono dovute mentre gli interessi sono quelli ricalcolati come al punto precedente.
- 7.3 L'integrazione si perfeziona e diventa efficace con il pagamento in unica soluzione, entro il termine di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6 utilizzando la prevista modulistica, dei maggiori importi dovuti, calcolati in base all'istanza presentata, effettuando gli omessi versamenti o integrando i parziali versamenti effettuati.
- 7.4 E' ammessa la possibilità di rateizzazione dell'importo determinato in base al presente articoli, secondo le seguenti modalità, in rate di pari importo: A) da € 100,00 a € 500,00 in due rate trimestrali; B) da € 501,00 a € 1.500,00 in tre rate trimestrali; C) da € 1.501,00 a € 4.000,00 in quattro rate trimestrali; D) oltre € 4.001,00 fino ad un massimo di otto rate trimestrali; oltre interessi legali calcolati sul totale di tutti i tributi condonati che determina anche lo scaglione di appartenenza. In tal caso l'integrazione si perfeziona e diventa efficace con il pagamento dell'ultima rata dell'intero importo rateizzato, entro il termine massimo previsto dal provvedimento di concessione della rateizzazione stessa, dei maggiori importi dovuti, calcolati in base alla istanza presentata, integrando gli omessi o parziali versamenti effettuati.
- 7.5 Per i calcoli dell'imposta dovuta sulle aree fabbricabili ai fini Ici, per i soli anni d'imposta 2008 e 2009, si dovrà far riferimento ai valori per metroquadro indicati nella Tabella approvata con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 08/06/2010.

Articolo 8

Modalità di versamento delle somme dovute

- 8.1 Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, devono essere versate al Comune di Trani, indicando nella causale "**Condono Tributo _____**", ovvero versate presso il Concessionario per la Riscossione in caso di somme iscritte a ruolo, entro il termine di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- 8.2 Copia dell'attestazione/i dell'avvenuto pagamento della somma dovuta o della prima rata in caso di versamento rateale di cui al precedente articolo 7, deve essere allegata al modulo contenente i dati per la determinazione delle somme dovute.
- 8.3 Il titolo attestante l'avvenuto pagamento costituisce, a pena di rigetto dell'istanza, elemento essenziale della definizione, salvo quanto previsto al successivo articolo 11.
- 8.4 L'ammontare del debito derivante dalla definizione agevolata, non può essere compensato con eventuali somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Articolo 9

Preclusione all'accertamento

9.1 Il perfezionamento della procedura di definizione per tutti gli anni pregressi limita il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente: la mancata definizione di un singolo anno in presenza dei relativi presupposti rende inefficace l'intera definizione agevolata: le somme introitate saranno considerate a titolo di acconto sugli accertamenti d'ufficio.

L'istanza di condono presentata dai soggetti titolari dei diritti di cui all'art.3 co.1 del d.lgs.vo n.504/92 deve comprendere tutti i periodi ad oggi ancora accertabili e deve comprendere tutti gli immobili assoggettabili ad imposta ai sensi dell'art.5 del d.Lgs.vo n.504/92.

Analogamente le istanze di definizione dell'I.C.P./DPA, TARSU e TOSAP da parte dei soggetti interessati dovranno prevedere l'intero periodo ancora accertabile; con riferimento agli immobili e agli spazi assoggettabili alle correlate imposte la tolleranza da considerare ai fini dell'assoggettabilità è del meno dieci per cento (-10%).

L'istanza di condono per tutti gli anni pregressi limita il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente: la mancata definizione di un singolo anno in presenza dei relativi presupposti rende inefficace l'intera definizione agevolata e le somme introitate saranno considerate a titolo di acconto sugli accertamenti d'ufficio.

9.2 In particolare in caso di perfezionamento della procedura di definizione, non può essere promossa alcuna azione di accertamento, limitatamente alle fattispecie oggetto di condono di cui al presente regolamento e ai periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito e perfezionato la definizione disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 10

Verifica delle istanze, perfezionamento o rigetto

10.1 Il servizio tributi del Comune procede alla verifica del corretto adempimento circa i versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché delle condizioni di ammissibilità, della veridicità e correttezza dei dati contenuti nelle istanze di definizione.

10.2 In caso di omissione o carenza del versamento unico o della prima rata, ovvero di mancata produzione, nell'istanza, dell'attestazione di pagamento, ovvero in caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato - da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento - l'Ente rigetta l'istanza di definizione, sempre che il contribuente entro trenta giorni dalla richiesta del Comune non provveda a regolarizzare l'istanza di definizione e non provveda al versamento delle somme integrative eventualmente dovute.

10.3 In caso di rigetto dell'istanza le somme versate verranno acquisite dal Comune in conto degli importi dovuti, senza alcun diritto al rimborso.

10.4 In assenza di rigetto l'istanza si intende accolta con gli effetti di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo del contribuente al pagamento dell'unica rata o in casi di rateizzazione di tutte le rate.

Articolo 11

Liti definibili e contenzioso

- 11.1 I contribuenti parti in causa in controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativamente ai tributi oggetto di condono, possono definire la lite con il pagamento del settanta per cento dell'imposta richiesta originariamente dall'Ente fino all'emissione della prima Sentenza; dell'ottanta per cento nel caso di ultima Sentenza emessa in senso favorevole all'Ente e del sessanta per cento nel caso di ultima Sentenza emessa in senso sfavorevole all'Ente; con compensazioni di spese legali e con il pagamento degli interessi nella misura stabilita indicata dall'art. 20 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
- Al momento della presentazione della istanza di definizione i contribuenti dovranno indicare in modo specifico l'atto impugnato e la Commissione Tributaria presso il quale pende il ricorso. Sono escluse dalla definizione le liti per le quali siano intervenute sentenze passate in giudicato.
- 11.2 Il funzionario responsabile del procedimento entro sessanta giorni dall'istanza di condono provvederà a comunicare alle Commissioni Tributarie presso le quali pende la lite, le controversie tributarie per le quali è stata proposta istanza di condono presentando contestualmente apposita richiesta di sospensione e cessazione del giudizio oggetto della definizione agevolata.
- 11.3 Definito il procedimento di condono, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
- 11.4 Sono escluse dalla presente definizione le controversie tributarie aventi ad oggetto le istanze di rimborso, i dinieghi e le revoche di agevolazioni atte ad ottenere riduzioni o esenzioni dal tributo.

Articolo 12

Effetti della definizione del condono

- 12.1 Il perfezionamento dei condoni oggetto del presente regolamento si realizza con la presentazione delle istanze corredate secondo quanto disposto in relazione alle diverse fattispecie previste negli articoli precedenti.
- 12.2 Nel caso in cui il contribuente richieda l'applicazione della rateizzazione e le rate successive alla prima non siano versate tempestivamente alle scadenze prefissate, fermo restando l'inefficacia del condono, il competente ufficio comunale provvede al recupero mediante l'iscrizione a ruolo coattivo delle somme dovute, secondo le disposizioni vigenti.
- 12.3 Per i casi contemplati dal precedente comma può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i., limitatamente ad un numero massimo di due rate non versate o versate tardivamente.

Articolo 13

Errore Scusabile

- 13.1 Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta

la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.

- 13.2 L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo delle somme dovute.
- 13.3 L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.
- 13.4 Nell'ipotesi di errore scusabile l'ufficio provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente ad effettuare il versamento delle somme residue, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 14

Organizzazione del servizio

- 14.1 L'attività di definizione agevolata di cui al presente regolamento dovrà essere garantita dagli uffici del Settore Tributi in concomitanza all'attività di controllo delle posizioni tributarie annualmente programmata.
- 14.2 Per tale attività verranno applicate in via estensiva le disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Articolo 15

Interpello del contribuente - Responsabile del procedimento

- 15.1 Nell'ipotesi in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza circa l'applicazione del presente regolamento al caso concreto, ciascun contribuente può inoltrare all'Amministrazione Comunale formale interpello ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali.
- 15.2 Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione delle istanze di condono al Comune, è il Dirigente della 3^a Ripartizione "Finanze Tributi e Patrimonio" del Comune di Trani.

Articolo 16

Esclusione dal rimborso

- 16.2 Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati al di fuori della presente procedura di condono.

Articolo 17

Norme finali

- 17.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 17.2 Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

